



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Area Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica

ORDINANZA N. 8 DEL 30/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE, EX ART. 50, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI TRADIZIONALI FALÒ DELL'EPIFANIA 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità qualificava l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
- il giorno 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità giudicava l'epidemia da COVID-19 come una "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusione e di gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, prorogata da ultimo nel corso del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021 sino alla data del 31 Marzo 2022.

Atteso che si registrano segnali di aumento della diffusione sul territorio del virus COVID19 e che l'evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione;

Considerato che nel territorio comunale un ulteriore pericolo di assembramenti può derivare dai tradizionali falò dell'Epifania, sia pubblici che privati, che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini che assistono al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle sue faville;

Considerato che a causa dell'aumento del numero di contagi derivanti dal virus COVID 19 la Regione Veneto si trova attualmente in zona gialla;

Considerato l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n°172 del 17/12/2021, valida sino al 16/01/2022, che dispone come raccomandazione di "... limitare le feste, le manifestazioni, gli eventi pubblici e privati che comportano assembramenti" ;

Rilevato che il numero significativo di contagi da virus COVID-19 registrato sul territorio del Portogruarese impone l'adozione di misure restrittive di prevenzione, al fine di limitare tale fenomeno ed il suo incremento;

Ritenuto di dover adottare dei provvedimenti tali da impedire o ridurre i comportamenti consuetudinari e gli eventi tradizionali idonei ad agevolare il verificarsi di situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone, con la conseguente mancata osservanza dell'obbligo del distanziamento interpersonale;



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Preso atto che è tradizione locale effettuare, in area pubblica e privata, l'abbruciamento di cumuli di residui vegetali e/o agricoli, denominati "casere", con aggregazione di persone e, solitamente, consumo sul posto di cibo e bevande;

Preso atto della circostanza che la diffusione del virus COVID-19 determina un concreto rischio per la salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.), che, in materia di attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, al comma 5, prevede il potere di adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie nella urgenza di dare immediata tutela all'interesse della salute pubblica, non è comunicato l'avvio del procedimento;

Richiamati:

- l'art. 32 della Legge nr. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 che consente ai Sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare il rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica in corso;
- il Decreto Legge nr. 158 /2020, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, del 13, 18 e 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020;
- il Decreto Legge n°19 del 25 Marzo 2020;
- il Decreto Legge n°33 del 16 Maggio 2020;
- il Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021;
- il Decreto Legge n°73 del 25 Maggio 2021;
- il Decreto legge n°127 del 21 Settembre 2021;
- il Decreto Legge n°172 del 26 Novembre 2021;

Richiamato altresì l'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ultimo periodo secondo cui i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

ORDINA

il divieto di effettuare, su tutto il territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro in area pubblica, nel periodo della Festa dell'Epifania, la combustione o l'abbruciamento dei tradizionali cumuli di residui vegetali e/o agricoli denominati "casere".

CONSENTE

l'eventuale accensione di falò il giorno 5 gennaio 2022, nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania, esclusivamente in luogo privato, alla presenza strettamente dei soli familiari, seguendo misure e procedure atte ad evitare pregiudizio all'incolumità di persone e cose, in particolare:



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

- le pire dovranno essere posizionate ad una distanza tale da non compromettere, con le emanazioni gassose conseguenti, la sicurezza della circolazione stradale;
- per la realizzazione dei falò stessi, non dovranno essere utilizzati materiali tossici quali, ad esempio, pneumatici, sostanze chimiche od esplosivi, legname verniciato, materiale sintetico quale teli di nylon o altro materiale inquinante e pericoloso;
- non dovranno essere utilizzati, né collocati all'interno delle pire, artifici pirotecnici;
- nelle immediate adiacenze delle pire, dovrà sempre essere presente personale dotato di idonei mezzi di spegnimento;
- al termine delle accensioni dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei tizzoni residui mediante materiale e/o sostanza idonea;
- non dovranno essere distribuiti cibi e bevande.

Gli organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p..

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza cessa di avere valenza dal giorno 6 Gennaio 2022. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

I termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco
Natale Sidran